

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

D.g.r. 22 febbraio 2021 - n. XI/4338
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013): autorizzazione all'Autorità di Gestione del FEASR (Direzione generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi) ad attivare, per l'anno 2021, per la Sottomisura 10.1, la Misura 11 e l'Operazione 13.1.01, bandi condizionati all'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia da parte della Commissione Europea

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Regolamenti (UE):

- n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii.;
- n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;
- n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 e ss.mm.ii.;
- n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» che prevede all'art. 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;

Visto l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020, adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 in cui si definisce la strategia per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia modificata, da ultimo, dalla Decisione di esecuzione C(2020) 6159 del 2 settembre 2020 che approva la richiesta di modifica del Programma;

Considerato che, come previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia, sono state attivate:

- nel periodo dal 2015 al 2020 la misura 11 «Agricoltura biologica» e l'operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna»;
- nel periodo dal 2016 al 2020 le operazioni relative alla sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»;

Considerato, inoltre, che:

- per la misura 11 «Agricoltura biologica» sono stati completati i 6 anni di impegno previsti dal PSR 2014-2020 per i beneficiari che hanno aderito al bando approvato con d.d.s. n. 4184/2015 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del bando anno 2015 per la misura 11 «Agricoltura biologica» e ss.mm.ii. ed è terminata la disponibilità finanziaria programmata nel PSR 2014-2020;
- per l'operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» è terminata la disponibilità finanziaria programmata nel PSR 2014-2020;
- per alcune Operazioni della Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» è in parte terminata la disponibilità finanziaria programmata nel PSR 2014-2020;
- per l'operazione 10.1.01 «Produzioni agricole integrate» sono stati completati i 5 anni di impegno previsti dal PSR 2014-2020 per i beneficiari che hanno aderito al bando approvato con d.d.s. n. 11389/2015 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 - approvazione del bando anno 2016 per la misura 10 - sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro - climatico - ambientali» e ss.mm.ii.;
- per l'operazione 10.1.06 «Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02», prevista dal PSR 2014-2020, la campagna verrà attivata per la prima volta nel 2021, dal momento che le prime strutture realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 sono state collaudate nel 2020;
- per l'operazione 10.1.07 «Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione», prevista dal PSR 2014-2020, verrà aperta la possibilità di aderire a domande di sostegno (iniziali) nel 2021 per gli interventi realizzati con l'operazione 4.4.02 e collaudati nel 2020;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione della modifica del PSR di Regione Lombardia sulla base del suddetto Reg. UE n. 2220/2020, di disporre:

- la proroga di 1 anno per gli impegni dei beneficiari che hanno concluso la Misura 11 del PSR 2014 - 2020 al 31 dicembre 2020;
- la riapertura del bando dell'operazione 13.1.01;
- la proroga di 1 anno per gli impegni dei beneficiari che hanno concluso l'operazione 10.1.01 del PSR 2014 - 2020 al 31 dicembre 2020;
- l'attivazione dell'operazione 10.1.06 «Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 02» della durata di 7 anni, avvalendosi della deroga, prevista dall'art. 7 comma 2 del Reg. UE 2220/20, che permette di superare il periodo massimo (da 1 a 3 anni) indicato dallo stesso regolamento per i nuovi impegni presi a partire dal 2021, se ne è debitamente giustificata la valenza ed efficacia ambientale;
- la riapertura del bando per le domande di sostegno (iniziali) dell'operazione 10.1.07 «Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione» della durata di 7 anni, avvalendosi della deroga, prevista dall'art. 7 comma 2 del Reg. UE n. 2220/20, che permette di superare il periodo massimo (da 1 a 3 anni) indicato dallo stesso regolamento per i nuovi impegni presi a partire dal 2021, se ne è debitamente giustificata la valenza ed efficacia ambientale;

al fine di assicurare, per l'anno 2021, continuità nel raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dall'attuale programmazione;

Considerato che gli articoli 28 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» e 29 «Agricoltura Biologica» del Reg. 1305/2013 prevedono un periodo di impegno compreso tra 5 e 7 anni e che con la proroga annuale di cui sopra, prevista dal Reg. (UE) 2220/2020, non si oltrepaserebbe questo periodo, in quanto l'operazione 10.1.01, il cui termine di ultimazione degli impegni è fissato al 31 dicembre 2020, avrebbe una durata complessiva pari a 6 anni (5 anni + 1 anno di proroga), mentre la Misura 11, il cui termine di ultimazione degli impegni è fissato al 31 dicembre 2020, avrebbe una durata complessiva pari a 7 anni (6 anni + 1 anno di proroga);

Dato atto che:

- l'adesione alla proroga annuale di cui sopra è a carattere volontario per i beneficiari che al 31 dicembre 2020 han-

- no concluso gli impegni collegati all'operazione 10.1.01 e alla Misura 11 del PSR 2014 - 2020;
- i beneficiari, con riferimento al precedente punto, dovranno esplicitare la propria scelta mediante il sistema informativo Si.Sco;
 - i beneficiari dell'operazione 10.1.01 e della Misura 11 che intendono volontariamente aderire alla proroga di un anno degli impegni, devono comunque rispettare tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti con i bandi approvati con d.d.s. n. 11389/2015 e ss.mm.ii. e con d.d.s. n. 4184/2015 e ss.mm.ii.;
 - nessuna penalizzazione può essere applicata ai soggetti beneficiari che non intendono avvalersi della proroga di 1 anno prevista per il 2021;
 - è necessario garantire per l'anno 2021 il mantenimento degli obiettivi ambientali collegati alle operazioni della Sottomisura 10.1, Misura 11, Operazione 13.1.01;

Considerati i ritardi, a livello nazionale, nella predisposizione del piano di riparto delle risorse, destinate ad ogni Stato Membro dall'allegato I del regolamento (UE) n. 2220/2020, da assegnare alle singole regioni per il biennio 2021-2022, che stanno comportando a cascata uno slittamento dell'invio ufficiale delle modifiche del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia alla Commissione UE;

Ritenuto necessario, al fine di consentire agli agricoltori di poter presentare le domande di sostegno/pagamento (anno 2021) nel rispetto del termine ultimo del 15 maggio fissato a livello comunitario, anticipare l'apertura dei bandi delle sottomisure/misure/operazioni citate sopra, senza peraltro impegnare l'amministrazione in caso di mancata approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020;

Ravvisata, quindi, la necessità di attivare bandi per l'anno 2021, la cui efficacia è condizionata all'approvazione delle modifiche del PSR 2014-2020, con riferimento a:

- dotazioni finanziarie per l'anno 2021 messe a bando per la Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali», per la Misura 11 «Agricoltura biologica» e per l'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna»;
- proroga di 1 anno per l'operazione 10.1.01 «Produzioni agricole integrate», destinata esclusivamente ai beneficiari che hanno concluso gli impegni al 31 dicembre 2020;
- proroga di 1 anno per la Misura 11 «Agricoltura biologica», destinata esclusivamente ai beneficiari che hanno concluso gli impegni al 31 dicembre 2020;
- attivazione delle domande di sostegno (iniziali) dell'operazione 10.1.06 «Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 02» (durata impegni pari a 7 anni) destinata ai beneficiari le cui strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 02 sono state collaudate nell'anno 2020;
- riapertura del bando per le domande di sostegno (iniziali) dell'operazione 10.1.07 «Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione» (durata impegni pari a 7 anni) destinata ai beneficiari le cui zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 sono state collaudate nell'anno 2020;

Dato atto che:

- l'erogazione degli aiuti previsti è subordinata all'approvazione della proposta di modifica al PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea e all'assegnazione delle relative risorse per la Lombardia sulla base del riparto, in corso di predisposizione a livello nazionale;
- la durata degli impegni pari a 7 anni per le domande di sostegno (iniziali) per le sopra richiamate operazioni 10.1.06 e 10.1.07 è subordinata all'approvazione della proposta di modifica al PSR 2014-2020;
- i richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Lombardia, dell'Organismo pagatore regionale (OPLO), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata assegnazione delle risorse necessarie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o per mancata approvazione della relativa modifica del Programma;

Ritenuto opportuno, pertanto, nelle more dell'approvazione della modifica al PSR 2014-2020, di dare mandato all'Autorità

di Gestione del PSR 2014-2020 (AdG FEASR) della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, di attivare, per l'anno 2021, bandi la cui efficacia è condizionata all'approvazione delle modifiche citate, per le Operazioni/Sottomisure/Misure che verranno predisposte dai Responsabili di Operazione, individuati con d.d.u.o. n. 10743 del 16 settembre 2020;

Considerato che l'importo massimo complessivo delle risorse a bando disposto dal presente provvedimento a valere sulle disponibilità recate dal PSR 2014-2020 è pari a 76.000.000 euro, a cui corrisponde la quota regionale del 17,06% di cofinanziamento pari a 12.965.600 euro;

Considerato altresì di determinare in 12.965.600 euro, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione si provvederà con successivi atti, disponendo la copertura finanziaria dei fondi stanziati sul capitolo 16.01.104.10732 del bilancio 2021-2023;

Preso atto che l'Autorità di Gestione FEASR, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di dare mandato all'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, nelle more dell'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, di attivare, per l'anno 2021, bandi, la cui efficacia è condizionata all'approvazione della modifica citata, che verranno predisposti dai Responsabili di Operazione, individuati con d.d.u.o. n. 10743 del 16 settembre 2020, per:

- le domande di pagamento (conferme) della Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali», prevedendo, tra l'altro, domande di conferma facoltative per il sesto anno d'impegno per l'operazione 10.1.01 «Produzioni agricole integrate» per i beneficiari che hanno concluso gli impegni nell'anno 2020, avendo aderito al bando approvato con d.d.s. n. 11389/2015 e ss.mm.ii.;
- le domande di sostegno (iniziali) dell'operazione 10.1.06 «Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 02» e dell'operazione 10.1.07 «Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione», della durata dei 7 anni, per i beneficiari le cui strutture realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 sono state collaudate nell'anno 2020;
- le domande di pagamento (conferme) di Misura 11 «Agricoltura biologica», prevedendo, tra l'altro, domande di conferma facoltative per il settimo anno d'impegno per i beneficiari che hanno concluso gli impegni nell'anno 2020, avendo aderito al bando approvato con d.d.s. n. 4184/2015 e ss.mm.ii.;
- le domande di sostegno (iniziali) dell'operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna»;

2. di stabilire che il pagamento delle suddette domande per le operazioni della Sottomisura 10.1, per la Misura 11 e per l'Operazione 13.1.01, presentate a seguito dell'approvazione dei relativi bandi, è subordinato all'assegnazione alla Lombardia delle risorse del PSR 2014-2020, sulla base del riparto in corso di predisposizione a livello nazionale, nonché all'approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea;

3. di stabilire che, alla presentazione della domanda di sostegno (iniziale) delle operazioni 10.1.06 e 10.1.07 della Sottomisura 10.1, della domanda di pagamento (conferma) delle operazioni della Sottomisura 10.1 e della Misura 11, nonché della domanda di sostegno dell'Operazione 13.1.01, i richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Lombardia, dell'Organismo pagatore (OPLO), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata assegnazione dal riparto nazionale delle risorse necessarie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

4. di determinare in 76.000.000 euro l'importo massimo complessivo delle risorse a bando disposto dal presente provvedimento a valere sulle disponibilità recate dal PSR 2014-2020, a cui corrisponde la quota regionale di cofinanziamento di 12.965.600 euro;

5. di demandare a successivi provvedimenti l'assunzione delle obbligazioni per l'importo massimo di euro 76.000.000 di cui 12.965.600 euro quale quota di cofinanziamento regionale stanziati sul capitolo 16.01.104.10732 del bilancio 2021-2023;

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 26 febbraio 2021

6. di dare atto che l'AdG FEASR, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt.26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini